



CORTE DI APPELLO DI CATANIA



SEZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Il Presidente,

visto l'esito della riunione tenuta con i Consiglieri della sezione in data 19.1.2023, premesso che le norme emanate nel periodo emergenziale per il processo civile (l'art. 83 decreto legge n. 18 del 17.3.2020 emanato in tema di emergenza sanitaria, così come convertito nella legge 24.4.2020 n. 27, come poi modificato dall'art. 221 D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 17 luglio 2020 n. 77 e dall'art 3 del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito in l. 25 giugno 2020 n. 70) e l'ulteriore modifica a quest'ultimo apportata dal D.L. n.215/2020 e dal D.L.228/2021) hanno mantenuto il loro vigore fino al 31 dicembre 2022;

premessi ancora che con l. 29 dicembre 2022 n. 197 è stata anticipata l'entrata in vigore di alcune disposizioni della c.d. Riforma Cartabia, tra cui l'art. 127 ter c.p.c.;

ritenuto che detta disposizione si dovrà applicare, oltre ai procedimenti introdotti dopo la sua entrata in vigore, anche a tutti i procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2023 dinanzi ai Tribunali e alle Corti di Appello;

ritenuto che il suddetto articolo 127 ter c.p.c. attribuisce al giudice – alla presenza di determinate condizioni - il potere di disporre la sostituzione dell'udienza, anche se precedentemente fissata alla presenza delle parti, con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ritenuto che , anche alla luce dell'esperienza sin qui fatta, – allo stato e salvo un possibile diverso apprezzamento per imprevedibili sopravvenienze - appare fortemente opportuno procedere alla trattazione di tutti i procedimenti in materia di diritto di famiglia e di diritto minorile alla presenza delle parti ;

ritenuto che tale giudizio si impone sia per la peculiare natura dei detti procedimenti, che impongono sovente l'audizione personale delle parti , quasi sempre presenti alle udienze, sia per la particolarità del rito applicato, che esclude qualsiasi preclusione e che impone, specie a fronte di circostanze sopravvenute, l'immediato esame di istanze e documenti presentati in corso di causa da sottoporre al

contraddittorio delle parti, necessariamente ritardato e “parcellizzato” in caso di trattazione cartolare , sia ancora perché solo la trattazione orale può garantire la definizione di taluni procedimenti alla prima udienza in concomitanza con la costituzione del resistente ;

rilevato che – per le stesse considerazioni - opportuna appare la trattazione orale di tutti i procedimenti in tema di diritto della persona, ad eccezione dei procedimenti di protezione internazionale, per i quali la trattazione cartolare sperimentata nel periodo emergenziale è stata ampiamente positiva;

rilevato che ragioni organizzative rendono opportuno la trattazione orale di tutti gli altri procedimenti (numericamente di gran lunga inferiori rispetto a quelli indicati) di competenza tabellare della sezione;

rilevato che, a norma dell’art. 127 ter c.p.c., resta ferma la possibilità della trattazione cartolare di tutti i procedimenti ove le parti congiuntamente ne facciano richiesta;

P.Q.M.

Dispone la trattazione alla presenza delle parti di tutti i procedimenti assegnati alla sezione della Persona, della Famiglia e dei Minori, ad eccezione dei procedimenti di protezione internazionale, che verranno trattati – salve giustificate eccezioni – con il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza secondo quanto previsto dall’art. 127 ter c.p.c.;

provvede come da separati decreti per l’individuazione della fascia oraria di trattazione dei procedimenti nelle singole udienze a far data dall’1.3.2023 .

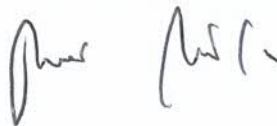
Si comunichi al P. G. e ai Consigli degli Ordini del Distretto .

Si dispone l’affissione del presente provvedimento nei locali della cancelleria e delle aule di udienza .

Catania 23.1.2023

Il Presidente della sezione

Domenica Motta



Depositata nella Cancelleria
della Corte di Appello di Catania
oggi.....
24 GEN 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Grazia P. Alecci

